

Circolare e Scadenziario 06 2016

RINVIO PRESENTAZIONE MOD. 730 PRECOMPILATO

- È stato approvato il decreto che proroga la scadenza fiscale per la trasmissione del modello 730 precompilato al 23.07.2016 per tutti i soggetti, sia intermediari abilitati sia contribuenti. Entro il 7.07.2016 i Caf dovranno avere inviato all'Agenzia delle Entrate una percentuale di modelli che potrebbe essere pari all'80%.

CONSERVAZIONE DOCUMENTI FISCALI RELATIVI AI BENI STRUMENTALI

- La Cassazione ha affermato che, in assenza di attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente può legittimamente non conservare le fatture di acquisto dei beni strumentali qualora siano decorsi più di 10 anni, a nulla rilevando il fatto che l'ammortamento del bene medesimo sia ancora in corso.

AUTO- DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in seguito alle modifiche intervenute con la riforma degli interpelli, il contribuente può auto-disapplicare la disciplina delle società non operative. Pertanto, ritenendo che vi siano le situazioni oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi, la società può ritenersi autonomamente operativa a tutti gli effetti e non subire penalizzazioni.
- L'auto-disapplicazione della disciplina delle società non operative non comporta automaticamente l'accertamento, ma se, eventualmente, l'Amministrazione Finanziaria lo dovesse eseguire, scatteranno penalizzazioni e sanzioni.

CONTI CORRENTI ESTERI NEL MODELLO UNICO

- Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 L. n. 186/2014 sono venuti meno, dal 1.01.2015, gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW del modello Unico per conti correnti e depositi bancari costituiti all'estero se il valore massimo raggiunto nel corso dell'anno non eccede l'importo di € 15.000,00. Rimane fermo l'obbligo di pagamento dell'Ivafe se la giacenza media nel corso dell'anno supera l'importo di € 5.000,00.

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- La Corte di Cassazione ha confermato la possibilità di dedurre integralmente nell'esercizio le spese di manutenzione straordinaria non capitalizzate. Unico requisito richiesto è il rispetto del limite del 5% del costo di tutti i beni materiali ammortizzabili, fissato dall'articolo 102, c. 6 del Tuir.

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE E IMPOSIZIONE IRAP

- La Corte di Cassazione ha confermato che il requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell'Irap, ricorre quando il contribuente è il responsabile dell'organizzazione e non è inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità.
- Inoltre, non è obbligato a pagare l'Irap il professionista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive. Per gli anni passati può essere presentata istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento.

OMESSO VERSAMENTO IVA

- L'introduzione della nuova causa di non punibilità prevista per i reati di omesso versamento IVA, ritenute e indebita compensazione di crediti non spettanti, qualora il pagamento delle somme dovute sia avvenuto prima dell'apertura del dibattimento, esclude l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto.

AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

- La Cassazione ha affermato che in assenza di formale richiesta, nell'atto di acquisto, dell'agevolazione "prima casa" in base allo specifico ed autonomo requisito del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, l'Amministrazione, rilevato il mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica, è legittimata a revocare le agevolazioni provvisoriamente riconosciute.

MANTENIMENTO INDIRIZZO PEC

- Le imprese costituite in forma societaria o individuale sono tenute obbligatoriamente a indicare, nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, il loro indirizzo Pec: la casella deve, inoltre, essere mantenuta attiva nel tempo. Il decreto 12.05.2016 del giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano ha disposto l'iscrizione d'ufficio della revoca/cessazione delle caselle pec per oltre 20.000 imprese con casella inattiva.

Calcolo dell'ACE

Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, l'art. 1 D.L. n. 201/2011 ha introdotto un intervento volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio. La norma definisce una riduzione del prelievo Ires/Irpef commisurata al rendimento nozionale riferibile al nuovo capitale immesso nell'impresa, sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato mediante applicazione dell'**aliquota percentuale, pari al 4,5% per il 2015**, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. È possibile utilizzare la detassazione riportata a nuovo per incapacienza e l'eventuale deduzione non utilizzata in Unico in quanto eccedente il reddito imponibile. In alternativa, la deduzione non utilizzata per incapacienza del reddito complessivo può essere trasformata in un credito d'imposta, utilizzabile in diminuzione dell'Irap, in 5 quote annuali di pari importo.

Tavola

Determinazione dell'agevolazione per soggetti Ires

Dati	Anno	Eventi
	2011	• 30.06: accantonamento dell'utile 2010, pari a € 300,00, a riserva disponibile.
	2012	• 30.06: accantonamento dell'utile 2011, pari a € 400,00, a riserva disponibile.
	2013	• 30.06: accantonamento dell'utile 2012, pari a € 500,00, a riserva disponibile. • 31.07: conferimento in denaro pari a € 1.000,00. • 30.11: distribuzione della riserva di utili ai soci per € 1.300,00.
	2014	• 30.06: accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2013, pari a € 1.100,00. • 1.09: versamento in conto capitale di € 100.000,00 da parte dei soci.
	2015	• 30.06: accantonamento dell'utile 2014 pari a € 1.000,00, a riserva disponibile. • Patrimonio netto al 31.12.2015 (utile 2015 incluso): € 124.000,00. • Reddito complessivo netto 2015 dichiarato: € 1.000,00. • Eccedenza ACE del periodo precedente: € 365,00.
	2016	30.06: accantonamento dell'utile 2015, pari a € 2.000,00, a riserva disponibile (irrilevante per le variazioni del periodo 2015).

Movimentazione patrimonio netto	Data	Importo	ACE 2011	ACE 2012	ACE 2013	ACE 2014	ACE 2015	Effetti ai fini ACE
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2010	30.06.2011	300	300	300	300	300	300	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2011	30.06.2012	400	-	400	400	400	400	
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2012	30.06.2013	500	-	-	500	500	500	
Conferimento in denaro	31.07.2013	1.000	-	-	419 (153/365 gg.)	1.000	1.000	Il versamento rileva dalla data di esecuzione.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2013	30.06.2014	1.100	-	-	-	1.100	1.100	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
Versamento soci in conto capitale	1.09.2014	100.000	-	-	-	33.425 (122/365 gg.)	100.000	Il versamento rileva dalla data di esecuzione.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2014	30.06.2015	1.000	-	-	-	-	1.000	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
(A) Incremento rilevante			300	700	1.619	36.725	104.300	
Attribuzione ai soci a qualsiasi titolo	30.11.2013	1.300	-	-	1.300	1.300	-	Il decremento rileva dall'inizio dell'esercizio.
(B) Decremento rilevante					1.300	1.300	1.300	
(C) Incremento netto rilevante (A - B)			300	700	319	35.425	103.000	

Calcolo

(D) ACE potenziale per 2015 [(C) x 4,5%]	4.635	-
(E) Patrimonio netto	124.000	Incluso l'utile 2015.
(F) ACE effettivo per 2015 [4,5% x minore tra (C) e (E)] Limite del patrimonio netto	4.635	L'agevolazione è pari al rendimento nozionale calcolato sul minore importo tra l'incremento netto rilevante e l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio.
(G) Eccedenza di ACE riportata da esercizio precedente	365	ACE riportata a nuovo nel rigo RS 113, col. 15 di Unico SC 2015 per incapacienza.
(H) Totale detassazione in Unico 2016 [(F) + (G)]	5.000	-
(I) Reddito complessivo dichiarato Limite del reddito	1.000	L'ACE consente una variazione fino a concorrenza del reddito complessivo dichiarato, in modo che la società non possa chiudere con una perdita fiscale per effetto dell'agevolazione.
(L) ACE utilizzabile nel 2015 (pari al reddito complessivo, se inferiore all'ACE effettivo) [minore tra (H) e (I)]	1.000	Fino ad azzeramento del reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN.
Eccedenza di ACE riportabile negli esercizi successivi (ACE complessiva - ACE utilizzabile nel 2015) [(H) - (L)]	4.000	In presenza di perdita o di reddito complessivo non capiente, la maggiorazione ACE è riportabile negli esercizi successivi, fino a capienza del reddito dichiarato, pari all'importo del bonus non dedotto nel corso del periodo di imposta 2015.

Deduzioni Irap per dipendenti

Il modello Irap 2016 contiene il quadro IS, dove riportare i dati utilizzati per i calcoli delle deduzioni per lavoro dipendente, disposte dall'art. 11 D. Lgs. n. 446/1997. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni non può eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. Le deduzioni per la riduzione del cuneo fiscale (righe IS2 e IS3) spettano, per ciascun dipendente, in alternativa a quelle già previste da norme precedenti (righe IS4 e IS5), con la sola eccezione dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni (rigo IS1), e della nuova deduzione per incremento occupazionale, che sono in ogni caso deducibili. La legge di Stabilità 2015 ha inserito, nell'art. 11 D. Lgs. n. 446/1997, il c. 4-octies), ai sensi del quale, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, si considerano deducibili, ai fini Irap, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto Irap.

CONTRIBUTI ASSICURATIVI	Rigo IS1	Deduzione del 100% dei contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro [art. 11, c. 1, lett. a), n. 1 D. Lgs. n. 446/1997].	<ul style="list-style-type: none"> Esempio: contributi Inail, Enpaia per il settore agricolo. In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale. 			
(+)						
DEDUZIONE FORFETARIA	Rigo IS2	<ul style="list-style-type: none"> Deduzione forfetaria (cuneo fiscale) [art. 11, c. 1, lett. a), nn. 2) e 3) D. Lgs. n. 446/1997 di € 7.500,00 o € 15.000,00 (Regioni svantaggiate) per ogni dipendente a tempo indeterminato]. Tali importi sono incrementati a € 13.500,00 e € 21.000,00 per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. 				
(+)						
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Rigo IS3	Deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti a tempo indeterminato [art. 11, c. 1, lett. a) n. 4) D. Lgs. n. 446/1997].				
↑ ALTERNATIVE¹ ↓						
SPESE PER APPRENDISTI, DISABILI, CFL	Rigo IS4	Deduzione [art. 11, c. 1, lett. a), n. 5) D. Lgs. n. 446/1997] relativa alle spese per gli apprendisti, i disabili, il personale impiegato con contratto di formazione e lavoro e il personale addetto alla ricerca e sviluppo.				
oppure						
DEDUZIONE DI € 1.850,00 Fino a 5 dipendenti	Rigo IS5	<ul style="list-style-type: none"> Deduzione [art. 11, c. 4-bis D. Lgs. n. 446/1997] pari a € 1.850,00 su base annua per ciascun dipendente con contratto di lavoro (a tempo indeterminato e determinato) impiegato nel periodo d'imposta, fino a un massimo di 5. La deduzione è riconosciuta ai soggetti di cui all'art. 3, c. 1, lett. da a) ad e) D. Lgs. n. 446/1997, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a € 400.000,00 				
(+)						
DEDUZIONE PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE	Rigo IS6	<ul style="list-style-type: none"> Deduzione [art. 11, c. 4-quater D. Lgs. n. 446/1997] per incremento occupazionale a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori relativo al periodo d'imposta precedente. La deduzione compete in misura pari al minore tra: <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> - il costo effettivo del personale neoassunto; - valore massimo di € 15.000,00 per ciascun nuovo dipendente assunto; </td> <td style="font-size: 2em; padding: 0 10px;">}</td> <td style="padding: 0 10px;">Il minore importo.</td> </tr> </table> - l'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'art. 2425, c. 1, lett. b), nn. 9) e 14) C.C. 		<ul style="list-style-type: none"> - il costo effettivo del personale neoassunto; - valore massimo di € 15.000,00 per ciascun nuovo dipendente assunto; 	}	Il minore importo.
<ul style="list-style-type: none"> - il costo effettivo del personale neoassunto; - valore massimo di € 15.000,00 per ciascun nuovo dipendente assunto; 	}	Il minore importo.				
(+)						
DEDUZIONE DEL COSTO RESIDUO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	Rigo IS7	Deduzione (art. 11, c. 4-octies D. Lgs. n. 446/1997) della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le precedenti deduzioni spettanti.				
(+)						
LIMITE	Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse non può mai eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.					

Nota¹

Stante la nuova deduzione del costo residuo **non è più necessario**, con riguardo ai dipendenti a tempo indeterminato, **valutare la convenienza** ad applicare la deduzione "alternativa" di ammontare più elevato.

Credito d'imposta 10% per Irap dei soggetti senza dipendenti

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta ai fini Irap pari al 10% dell'imposta lorda a favore dei soggetti che, nell'esercizio dell'attività, non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

L'agevolazione, spettante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.

SOGGETTI	Interessati	<ul style="list-style-type: none">• Società di capitali (S.r.l., S.p.a., Sapa, cooperative, mutue assicurazioni, ecc.) ed enti commerciali.• Imprese individuali e società di persone (S.n.c., S.a.s.), incluse le società semplici (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato).• Banche e altri enti/società finanziari.• Imprese di assicurazione.• Lavoratori autonomi (sia in forma individuale sia associata).• Produttori agricoli titolari di reddito agrario [esclusi quelli in regime di esonero (volume d'affari annuo non superiore a € 7.000,00)].
	Esclusi	<ul style="list-style-type: none">• Enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale.• Amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici.
REQUISITI	Assenza di dipendenti	<p>Il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato alla circostanza che i contribuenti non dispongano di lavoratori dipendenti.</p> <ul style="list-style-type: none">• Il beneficio può essere riconosciuto solo in favore dei soggetti che non si avvalgono, in alcun modo, di personale dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata (tempo determinato/indeterminato).• Inoltre, non deve essere operato alcun ragguglio nel caso in cui il contribuente abbia avuto nel corso dell'anno, anche per un periodo di tempo limitato, lavoratori alle proprie dipendenze.
CREDITO D'IMPOSTA	Misura	<p>È pari al 10% dell'Irap lorda.</p> <p>L'Irap lorda si ritiene sia assunta al lordo delle detrazioni regionali e degli altri crediti d'imposta.</p>
	Riconoscimento	<p>Il credito d'imposta spetta dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p>
	Deduzione forfetaria del 10%	<p>La deduzione forfetaria dalle imposte sui redditi del 10% dell'Irap riferibile agli oneri finanziari e il credito d'imposta in esame non sono in alcun modo correlati fra loro; la deduzione forfetaria del 10%, pertanto, è calcolata sull'Irap versata nel periodo d'imposta (a titolo di saldo e acconto) assunta al lordo del credito d'imposta.</p>


Base imponibile IMU

La legge di Stabilità 2016 ha ridotto del 50%, dal 2016, la base imponibile per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta che li utilizzano come abitazione principale, ha esentato i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali nonché gli impianti e i macchinari "imbullonati". Si riassumono i metodi di calcolo della base imponibile IMU.

AREA EDIFICABILE	⇒	Valore commerciale dell'area al 1.01 dell'anno di imposizione.				
TERRENI AGRICOLI	⇒	Esenti IMU	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Ricadenti in aree montane o di collina. Posseduti e condotti da coltivatori diretti IAP. Ubicati nei Comuni delle isole minori. A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva. 		
	⇒	Reddito dominicale rivalutato del 25% x 135				
FABBRICATI	⇒	Iscritti in Catasto	⇒	Cat. catastale A (esclusa A/10) e cat. C/2, C/6 e C/7.	⇒	Rendita catastale x 1,05 x 160
			⇒	Cat. catastale B, C/3, C/4 e C/5.	⇒	Rendita catastale x 1,05 x 140
			⇒	Cat. catastale A/10 e D/5.	⇒	Rendita catastale x 1,05 x 80
			⇒	Cat. catastale C/1.	⇒	Rendita catastale x 1,05 x 55
			⇒	Cat. catastale D con rendita (esclusa D/5).	⇒	Rendita catastale x 1,05 x 65
	⇒	Non iscritti in Catasto	⇒	Cat. catastale A (esclusa A/10) e cat. C/2, C/6 e C/7.	⇒	Rendita presunta x 1,05 x 160
			⇒	Cat. catastale B, C/3, C/4 e C/5.	⇒	Rendita presunta x 1,05 x 140
			⇒	Cat. catastale A/10.	⇒	Rendita presunta x 1,05 x 80
			⇒	Cat. catastale C/1.	⇒	Rendita presunta x 1,05 x 55
			⇒	Cat. catastale D senza rendita appartenenti a imprese.	⇒	Costo da scritture contabili x coefficienti decreto ministeriale
	⇒	Rurali	⇒	Stesso trattamento dei fabbricati "ordinari" ma con esenzione per i rurali strumentali.	⇒	Rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
	⇒	• Di interesse storico o artistico • Inagibili • Concessi in comodato a familiari	⇒	Stesso trattamento dei fabbricati "ordinari" ma con riduzione imponibile al 50%.	⇒	Rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x 50%

Base imponibile TASI

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili. **Sono esclusi i terreni agricoli e, dal 1.01.2016, le abitazioni principali non di lusso.** La Legge di Stabilità 2016 ha ridotto del 50% la base imponibile TASI e IMU per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale. Si schematizzano i metodi di calcolo della base imponibile TASI.



Distribuzione di dividendi

La delibera sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea dei soci che approva il bilancio. Il verbale inerente la delibera di distribuzione deve essere stampata sul libro delle decisioni dei soci. Entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera occorre effettuare il versamento dell'imposta di registro in misura fissa, pari a € 200,00, utilizzando il mod. F23. Entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera si deve presentare all'Agenzia delle Entrate il verbale stesso e la ricevuta del versamento, al fine della registrazione della delibera assembleare.

La delibera di distribuzione degli utili, se contestuale all'approvazione del bilancio, deve essere depositata al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data della sua adozione, a cura degli amministratori.

Esempio n. 1 Verbale di assemblea dei soci

L'anno 2016....., il giorno 22..... del mese di aprile....., alle ore 17.00....., presso la sede sociale in Castel Goffredo....., via Europa, n.10....., si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società "..... Abc S.r.l....." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. discussione e approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2015....., corredato dalla nota integrativa, e destinazione del risultato d'esercizio;

2. varie ed eventuali.

Sono presenti i soci:

- Rossi Enrica....., per una quota di € 8.000,00., pari al 80...%, che partecipa altresì in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.....;
- Verdi Mario....., per una quota di € 2.000,00....., pari al 20...%, che partecipa altresì in qualità di Consigliere di Amministrazione.....

Assume la presidenza, a norma di Statuto, la Signora Rossi Enrica., la quale constata e fa constatare la piena validità dell'odierna assemblea, ancorché non formalmente convocata, in quanto totalitaria, ai sensi dello Statuto Sociale.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da Segretario il Signor Verdi Mario..., presente che accetta, e passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Discussione e approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2015....., corredato dalla nota integrativa, e destinazione del risultato d'esercizio.

Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno il Presidente dà lettura del bilancio chiuso il 31.12.2015, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che presenta un utile di € 283.039,40.....

Segue quindi la discussione, durante la quale sono forniti tutti i chiarimenti del caso e la messa ai voti del bilancio che risulta approvato all'unanimità, compresa la destinazione dell'utile così come proposto dal Consiglio di Amministrazione e precisamente:

- € 14.151,97..... a fondo di riserva legale;
- € 18.887,43..... a fondo di riserva facoltativa;
- € 250.000,00..... da distribuire ai soci.

Si precisa che la distribuzione dell'utile ai soci avverrà nei modi e nei termini ritenuti opportuni dall'organo amministrativo, compatibilmente con le esigenze economiche e finanziarie della società.

2. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.30., previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Mario Verdi

Il Presidente

Enrica Rossi

Esempio n. 2 Scritture contabili della società erogante

P A IX	P A IV P A VI P D 14		22.04			
		Utile d'esercizio	a	Diversi		283.039,40
			a	Riserva legale	14.151,97	
			a	Riserva facoltativa	18.887,43	
	a	Soci c/dividendi	250.000,00			
		<i>Destinazione utile.</i>				
P D 14	P C IV 1	Soci c/dividendi	a	Banca c/c		200.000,00
		<i>Erogazione dividendi a socio "qualificato" Rossi.</i>				
P D 14	P C IV 1 P D 12		20.06			50.000,00
		Soci c/dividendi	a	Diversi		
			a	Banca c/c	37.000,00	
		<i>Erogazione dividendi a socio "non qualificato" Verdi.</i>		Erario c/ritenuta imposta su utili	13.000,00	
P D 12	P C IV 1	Erario c/ritenuta su utili	a	Banca c/c		13.000,00
		<i>Versamento ritenuta su utili.</i>				

Compilazione studi di settore e parametri

Il modello da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello **studio di settore**, che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi nel Modello Unico 2016, deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione, da parte dei soggetti che esercitano, in maniera prevalente, una delle attività per le quali risultano approvati i relativi studi di settore.

I relativi modelli sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31.12 del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31.03 del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

I **parametri** sono applicabili nei confronti dei contribuenti per i quali non sono approvati gli studi di settore. Per il 2015 è stato **eliminato l'obbligo di presentazione dei modelli Ine e del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi per i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria.**

		Attività soggetta a parametri	Attività soggetta a studi di settore
Normale attività		Parametri	Studi di settore
Inizio attività (nuove attività e non mera prosecuzione)		---	---
Cessazione attività		---	---
Ricavi o compensi	Superiori a € 5.164.569	---	Studi di settore
	ma non a € 7.500.000		---
	Superiori a € 7.500.000		---
Liquidazione ordinaria		---	---
Periodo di non normale svolgimento attività		---	Studi di settore
Periodo di non normale svolgimento dell'attività per liquidazione coatta amministrativa o fallimentare		---	---
Periodo d'imposta diverso da 12 mesi		---	Studi di settore
Determinazione del reddito con criteri forfetari (ad esempio: attività di agriturismo, allevamento) ¹		---	Studi di settore (senza quadro F)

Eliminazione dell'obbligo di presentazione per il 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Dei modelli INE (indicatori di normalità economica). • Del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi per i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria.
---	--

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri: <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti che hanno optato per il regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 D.L. n. 98/2011); - i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. 54-89 L. n. 190/2014.
-------------------------	---

Acquisto voucher telematici

L'Inps ha ricordato che, dal 2.05.2016, non è più possibile acquistare voucher telematici mediante F24 con la causale LACC – Lavoro occasionale accessorio. Da tale data, infatti, è possibile utilizzare la suddetta causale LACC nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

VOUCHER TELEMATICO

- Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio.
- Tali buoni hanno un **valore nominale pari a € 10,00**, ma sono disponibili, inoltre, un **buono "multiplo", del valore di € 50,00** equivalente a 5 buoni non separabili, e un **buono da € 20,00** equivalente a 2 buoni non separabili

MODALITÀ DI ACQUISTO

- L'Istituto ha chiarito che per acquistare i voucher non si può più utilizzare la causale "LACC" mediante modello F24, ma solamente con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".
- Inoltre, è possibile l'utilizzo del versamento su conto corrente postale o il pagamento online.

F24 Elide

- Tramite tale modello il contribuente deve inserire nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento.
- Nella sezione ERARIO ED ALTRO deve indicare:
 - nel campo "tipo", la lettera "I";
 - nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
 - nel campo "codice", la causale contributo LACC;
 - nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento nel formato "AAAA".

F24 EP

Gli enti e le amministrazioni pubbliche autorizzate possono ancora utilizzare le consuete modalità nel modello "F24 EP".

Conto corrente postale

- L'acquisto può essere eseguito tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a "INPS DG LAVORO ACCESSORIO", il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10.
- La registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, può essere effettuata recandosi presso una sede provinciale Inps.

Pagamento online

- I buoni sono acquistabili tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro accessorio.
- Dopo essersi autenticati con PIN si può utilizzare uno dei seguenti strumenti di pagamento:
 - addebito su conto corrente BancoPosta (BPOL);
 - carta prepagata Postepay;
 - carta di credito abilitata al circuito internazionale VISA, VISA Electron, Mastercard.

Procedura per l'accesso ai fondi della Sabatini-ter

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato e diffuso i moduli per poter fruire del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Dal **2.05.2016** le imprese possono presentare alla banca o all'intermediario finanziario le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi ministeriali, unitamente alla richiesta di finanziamento, con l'attestazione del possesso dei requisiti e dell'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.
- L'impresa deve scaricare e compilare in formato elettronico il [modulo di domanda](#), verificando l'utilizzo dell'ultima versione aggiornata del modello e procedendo con le operazioni di verifica e chiusura dello stesso e, in seguito, firmarlo digitalmente. Alla conclusione di tale operazione, l'impresa deve inviarlo, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della banca a cui si chiede il finanziamento.

Il MISE ha elaborato un'utile [guida](#) per la compilazione del modello per richiedere l'agevolazione.

Banca e intermediari finanziari

- Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa, trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
- Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, il Ministero provvede a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali.
- **Entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di ricezione della comunicazione, la banca o l'intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento; entro 10 giorni da tale termine, trasmette al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati.

L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazione riportato nel provvedimento di concessione.

Ultimazione dell'investimento

L'impresa, all'avvenuta ultimazione dell'investimento, deve inviare al MISE una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, **entro 60 giorni** dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo.

Il Ministero ha predisposto un [fac-simile](#) di modulo per tale dichiarazione.

EROGAZIONE CONTRIBUTI

Richiesta quote

- Alla ricezione del decreto di concessione o, comunque **entro 120 giorni** dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, l'impresa deve compilare la [richiesta](#) di erogazione della prima quota di contributo, includendo i relativi allegati, esclusivamente in formato digitale e inviarli al Ministero attraverso la [piattaforma](#), appositamente predisposta, inserendo le credenziali ricevute dal Ministero via PEC.
- Lo stesso procedimento deve essere effettuato con le [quote successive](#) alla prima, con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione.

Allegati

- Nel caso di **finanziamento bancario**: dichiarazione liberatoria resa dal fornitore sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il requisito di "nuovo di fabbrica".
- Nel caso di **finanziamento in leasing**: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, con allegate le dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori.
- Nel caso di **contributo superiore a € 150.000,00** dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta della documentazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia").

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2016

Scad. 2016	Tributo Contributo	OB Descrizione
Mercoledì 1 giugno	Cartelle di pagamento	Notifica Pec - Dal 1.06.2016 le cartelle di pagamento saranno notificate esclusivamente via Pec anche a imprese individuali e professionisti (Circ. Equitalia 98/2015).
	Inail	Accesso ai servizi on line - Dal 1.06.2016 l'accesso ai servizi on line dell'Inail sarà consentito solo mediante il nuovo sistema di profilazione. Dal 1.06.2016 al 30.09.2016 gli unici servizi che restano attivi utilizzando l'utenza "Codice ditta" sono quelli di "Variazione del legale rappresentante" e di "Isi" (Nota Inail 15.04.2016).
Mercoledì 15 giugno	IMU	Imbullonati - La legge di Stabilità 2016 ha escluso dall'assoggettamento a IMU gli impianti e i macchinari cosiddetti "imbullonati". Limitatamente all'anno di imposizione 2016, gli atti di aggiornamento catastale potranno essere presentati entro il 15.06.2016, affinché le rendite catastali rideterminate abbiano effetto dal 1.01.2016 (art. 1, cc. 21-23 L. 208/2015).
	IVA	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Associazioni sportive dilettantistiche Ragionieri commercialisti	Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
Detassazione 2016	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente. Contributi - Termine di versamento della 3ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2016.	
Giovedì 16 giugno	Imposte dirette	Deposito del contratto - Termine per il deposito esclusivamente telematico del contratto aziendale e dell'autocertificazione di conformità del contratto presso la DTL competente, al fine di avvalersi della tassazione agevolata in sede di erogazione di premi di risultato e/o partecipazione agli utili reattivi al 2015 (Decreto Interministeriale 25.03.2016).
		UNICO 2016 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2015 e/o del 1° acconto 2016 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione.
		Modello Irap 2016 - Termine di versamento del saldo 2015 e del 1° acconto 2016 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione.
		Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2015 e di 1° acconto 2016, senza maggiorazione.
		Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.
	Cedolare secca	Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2015 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
		Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.
		Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.
Studi di settore	Versamento - Termine di versamento di Irpef, Ires, Irap e IVA relative ai maggiori ricavi o compensi nella dichiarazione dei redditi e dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza interessi.	
Contributo di solidarietà	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, del contributo pari al 3% del reddito eccedente € 300.000,00 dovuto per l'anno d'imposta 2015, senza maggiorazione.	
Immobili all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2015 e 1° acconto 2016, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).	

Principali adempimenti mese di giugno 2016 (segue)

Scad. 2016	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 16 giugno (segue)	Attività finanziarie all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFFE), a titolo di saldo 2015 e 1° acconto 2016, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
	Rivalutazione beni d'impresa	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014 (art. 1, cc. 889-896 L. n. 208/2015).
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	IVA	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Versamento - Versamento IVA anno 2015 per i soggetti che presentano la dichiarazione UNICO 2016, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2016.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2015 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2016, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2016.
	IMU	Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1 ^a o unica rata dell'IMU complessivamente dovuta per il 2016, mediante il modello F24.
	TASI	Versamento - Entro il 16.06 deve essere effettuato il versamento della 1 ^a o unica rata della Tasi 2016.
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.	
	Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.	
	Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2015 e acconto 2016 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.	
	Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2015 e del 1° acconto per il 2016, senza maggiorazione.	
	Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2015.	
Inps gestione ex-Enpals Consulenti del lavoro	Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Contributi Enpacl - Termine di versamento della 2 ^a rata 2016 del contributo soggettivo annuo obbligatorio.	
Lunedì 20 giugno	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Sabato 25 giugno	IVA	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Martedì 28 giugno	Bilancio	Approvazione - Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2015 scade il 180° giorno del maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura e oggetto della società.

Principali adempimenti mese di giugno 2016 (segue)

Scad. 2016	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 30 giugno	Imposte dirette	Unico 2016 - Termine di presentazione, in posta, di Unico 2016 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute nel periodo 1.01.2015 - 29.02.2016.
	Rivalutazione quote e terreni	Unico 2016 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi. Adempimenti - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2016. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima (art. 1, cc. 887, 888 L. n. 208/2015). Versamento - Termine per il versamento della rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2014 ovvero alla data del 1.01.2015.
	IVA	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Leasing e noleggio	Comunicazione - Termine di trasmissione, per le società che effettuano attività di leasing e noleggio, della comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati anagrafici dei clienti relativi ai contratti posti in essere nel 2015.
	IUC	Dichiarazione - I soggetti passivi dei tributi (IMU - Tari- Tasi) devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30.06 dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
	IMU - TASI	Enti non commerciali - Gli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, c. 1, lett. i) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la dichiarazione IMU/TASI ENC. Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2016 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Dottori commercialisti	Contributi - Scadenza pagamento contributo fisso per i pre-iscritti alla cassa. Termine di scadenza della 3ª rata eccedenze 2015 esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2015 PCE.
	5 per mille	Dichiarazione sostitutiva - Termine di invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2016 per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche.
	Canone Rai	Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 17.05.2016 ed entro il 30.06.2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016 (Prov. Ag. Entrate 21.04.2016).
	Autotrasporto	Rimborso accise 2014 - Termine di presentazione dell'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito relative al 2° trimestre dell'anno 2014 (non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2016) [Nota Ag. Dogane 30.09.2014, n. 106795].
Investimenti nel Mezzogiorno	Credito d'imposta - A partire dal 30.06.2016 le imprese interessate possono presentare all'Agenzia delle Entrate le istanze telematiche per la fruizione del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno realizzati dal 1.01.2016 e fino al 31.12.2019 (Prov. Ag. Entrate 24.03.2016).	

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. n. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].